



COMUNE DI PREDAZZO

GUIDA ALL'IMIS - anno 2020

A partire dal 2015, con L.P. 14/2014 è stata istituita l'Imposta immobiliare semplice (IMIS). Questo tributo si applica solo nei comuni trentini. Sostituisce l'Imposta municipale propria (IMU) e la Tassa per i servizi indivisibili (TASI) ed è stato introdotto per semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti.

Con riferimento alla normativa ed al Regolamento vigente, di seguito si forniscono in sintesi le principali "istruzioni per l'uso".

Chi deve pagare?

Il proprietario o il titolare di altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione, ecc.) sugli immobili di ogni tipo e sulle aree edificabili. Per queste ultime, devono pagare anche i coltivatori diretti/imprenditori agricoli.

In caso di contitolari, ognuno deve pagare l'imposta in proporzione alla propria quota di possesso.

Quando si paga?

Ai sensi dell'art. 1 della L.P. 23.03.2020, nr. 2, l'imposta per l'anno 2020 dovrà essere versata in unica soluzione entro il **16 dicembre**, fatta salva la facoltà per i contribuenti di effettuare più versamenti a propria libera scelta nel corso dell'anno.

Come si paga?

L'imposta deve essere pagata utilizzando il **modello F24, che verrà spedito ai contribuenti direttamente dal Comune prima della scadenza, già precompilato con dati e importi dovuti**. Il modello va consegnato per il pagamento a qualsiasi banca o ufficio postale.

I codici istituiti dall'Agenzia delle Entrate per il versamento tramite modello F24 sono i seguenti:

Codice ente/codice comune:	H018	Comune di Predazzo
Codici tributo:	3990	IMIS abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze
	3991	IMIS altri fabbricati abitativi
	3992	IMIS altri fabbricati
	3993	IMIS aree edificabili
	3996	IMIS sanzioni ed interessi per ravvedimento operoso

L'importo totale dovuto è arrotondato all'Euro inferiore o superiore (€ 0,50 = Euro superiore).

Il versamento **non è dovuto** quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad **€ 15,00**.

Quali sono le aliquote?

Con deliberazioni del Consiglio Comunale nr. 4 dd. 04.02.2020 e nr. 22 dd. 05.08.2020 sono state stabilite le seguenti aliquote per l'anno 2020:

Abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze (escluse categorie catastali A1, A8 e A9)	esenti
Abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,35% - detrazione € 367,30
Fabbricati ad uso abitativo concessi in comodato a parenti di primo grado che li utilizzano come abitazione principale	0,35%
Fabbricati ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/1998	0,35%
Fabbricati di categoria catastale A10, C1, C3, D1, D7 e D8	0,4%
Fabbricati di categoria catastale D2 (*)	0,55%
Fabbricati di categoria catastale D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita uguale o inferiore ad € 25.000	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita superiore ad € 25.000	0,1%
Fabbricati destinati ed utilizzati come "scuola paritaria" e fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo e non abitativo, non compresi nelle categorie precedenti	0,895%
Aree fabbricabili	0,79%

(*) Il nuovo art. 14 bis della L.P. 14/2014 ha stabilito per l'anno 2020 l'esenzione IMIS per gli alberghi (categoria catastale D/2) e per gli altri immobili destinati a struttura ricettiva. L'esenzione è applicabile esclusivamente ai fabbricati per i quali coincidono il soggetto passivo e il gestore dell'attività in esso esercitata. A tal fine vi è l'obbligo di presentare al Comune una comunicazione che attesti la sussistenza dei suddetti presupposti, entro il termine di prescrizione del 31 ottobre 2020.

Come si calcola?

Fabbricati

Per i fabbricati, il calcolo dell'imposta corrisponde al prodotto **aliquota x valore catastale**. Il valore catastale si determina moltiplicando **rendita catastale x moltiplicatori previsti dalla legge**, come di seguito riportati. Tale valore catastale ai fini IMIS è indicato anche nelle visure catastali.

Classificazione catastale	Moltiplicatore
Abitazioni (cat. A , esclusi A/10), cantine, garage, tettoie (cat. C/2, C/6, C/7)	168
Edifici pubblici (cat. B), laboratori artigianali, strutture sportive, ecc. (cat. C/3, C/4, C/5)	147

Uffici e studi privati (cat. A/10), banche e assicurazioni (cat. D/5)	84
Edifici industriali e commerciali, alberghi (cat. D , esclusi D/5)	68,25
Negozi e botteghe (cat. C1)	57,75

Dalla base imponibile così determinata, sono previste le seguenti deduzioni:

- **50%** per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del D.L. 42/2004;
- **50%** per i **fabbricati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (condizioni di gravi carenze statiche e igienico sanitarie non superabili con interventi di manutenzione), da dimostrare mediante perizia dell'ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Per **fabbricati strumentali all'attività agricola** si intendono i fabbricati di **categoria catastale D10**, o per i quali sussiste l'**annotazione catastale di ruralità**. Per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000 è prevista una **deduzione di € 1.500,00** dalla rendita catastale.

Abitazione principale e fabbricati assimilati:

Per abitazione principale si intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, l'esenzione si applica ad un solo immobile, ed alle relative pertinenze; per residenze anagrafiche fissate in immobili diversi situati nel territorio provinciale, si intende per abitazione principale quella in cui pongono la residenza i figli, se presenti.

Fabbricati assimilati ad abitazione principale:

- > unità immobiliari possedute dalle **cooperative edilizie a proprietà indivisa** adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- > casa coniugale **assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione** legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- > fabbricato abitativo **assegnato al genitore** cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'**affidamento dei figli**, nel quale il genitore stesso fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- > unità immobiliare posseduta da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**, a condizione che non risulti locata (**obbligo di comunicazione al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo**);
- > unità immobiliare posseduta da **cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, pensionati** nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato (**obbligo di comunicazione al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo**);
- > fabbricato posseduto e non locato dal **personale in servizio nelle forze armate** e altre fattispecie di cui all'art. 7, comma 2 lettera b) della L.P. 14/2014.

L'esenzione si estende anche alle **pertinenze** destinate ed utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (o immobili assimilati), classificate nelle categorie **C/2** (cantine, soffitte, depositi), **C/6** (garage) e **C/7** (tettoie, legnaie), **nella misura massima di due unità (anche della stessa categoria)**.

Usi gratuiti a familiari:

L'aliquota agevolata per uso gratuito a familiari si applica all'unità immobiliare abitativa (ed alle relative pertinenze, al massimo due unità di categoria C2, C6 o C7) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. Tale agevolazione è applicabile ad un solo fabbricato abitativo. A tal fine vi è **l'obbligo di presentare una comunicazione al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo**.

Aree fabbricabili

Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio si intende la possibilità anche solo potenziale di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, destinati a qualunque uso. Un terreno si considera edificabile con l'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale.

Per le aree fabbricabili e situazioni assimilate, il calcolo dell'imposta corrisponde al prodotto **aliquota x valore dell'area**. Il valore dell'area corrisponde al prodotto tra **valore in commercio al mq. x mq. area**.

Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con deliberazioni nr. 163 dd. 18.08.2015 e nr. 117 dd. 04.05.2019 la Giunta Comunale ha individuato i valori di riferimento ai fini IM.I.S., suddividendo in zone omogenee il territorio comunale.

Immobili assimilati ad area fabbricabile:

Per le seguenti fattispecie, l'imposta deve essere calcolata come per le aree fabbricabili, sulla base della superficie del sedime dell'unità immobiliare in questione:

- fabbricati di **categoria catastale F3 ed F4**, nelle more dell'accatastamento definitivo;
- fabbricati oggetto di **demolizione, ristrutturazione, risanamento o restauro**, per tutto il periodo dei lavori.

Cosa succede se non si è ricevuto il modello F24 precompilato o se si riscontrano errori?

Il modello precompilato è uno strumento previsto al fine esclusivo di aiutare il cittadino nel pagamento dell'imposta. Il mancato ricevimento del modello precompilato, o l'eventuale inesattezza dei dati riportati, non libera il cittadino dal pagamento dell'importo dovuto. E' pertanto opportuno che il contribuente segnali all'Ufficio Tributi il mancato ricevimento del modello, e che in ogni caso verifichi la correttezza dei dati indicati, provvedendo alla segnalazione all'Ufficio di eventuali inesattezze o variazioni intervenute, al fine di correggere ed aggiornare la banca dati.